



Dal 21 Marzo mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo di quest'anno, in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n.69, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 numero 28.

Diventa pertanto obbligatoria la mediazione, finalizzata alla conciliazione, per le controversie riguardanti le seguenti materie:

- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e deve essere all'uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall'assistito. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Il decreto milleproroghe ha invece rinviato l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria al 21 marzo 2012 in materia di:

- condominio;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il verbale di accordo che si dovesse formalizzare in sede di mediazione avrà effetti pari a quelli di una sentenza emessa in Tribunale. La novità di rilievo sta nel fatto che, mentre prima tale accordo aveva solo e soltanto una valenza contrattuale e l'eventuale successivo mancato rispetto dell'accordo medesimo determinava soltanto un inadempimento contrattuale, che costringeva le parti inevitabilmente a ricorrere al giudice, dal prossimo 21 marzo l'accordo formalizzato in sede di mediazione sarà, a tutti gli effetti, titolo esecutivo legittimante e nel caso di un successivo ed eventuale inadempimento la parte interessata potrà agire anche direttamente in via esecutiva (con la possibilità altresì di iscrizione di ipoteca sui beni del debitore).

Un ulteriore aspetto di novità è la tempistica in quanto il procedimento di mediazione - come la legge espressamente prevede - deve concludersi inderogabilmente in un tempo non superiore a 4 mesi, decorrenti dal giorno del deposito dell'istanza presso l'organismo preposto alla conciliazione.

Per quanto riguarda i costi le spese per la mediazione sono molto più contenute rispetto a quelle della giustizia ordinaria. Esse sono dovute in solido dalle parti e riguardano l'intero procedimento di conciliazione a prescindere dal numero di incontri. L'indennità dovuta per l'attività di



mediazione comprenderà due voci: le spese di avvio del procedimento e quelle di mediazione. Le spese di avvio sono stabilite nella misura fissa di euro 40,00 che la persona che decide di depositare domanda di conciliazione deve corrispondere contestualmente alla stessa domanda. Lo stesso importo dovrà essere versato dalla controparte contestualmente alla sua adesione al procedimento. A tale contributo si sommerà l'importo, a titolo di indennità, che ciascuna parte dovrà corrispondere al mediatore per l'attività di mediazione e che varia in relazione al valore di quanto è oggetto di contenzioso.

Degna di nota è altresì la previsione dell'incidenza negativa sulla decisione del processo davanti al Giudice, per la mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione senza giustificato motivo. Analoga negativa incidenza è prevista se la decisione del Giudice è uguale o anche solo analoga alla proposta fatta dal mediatore e respinta da una delle parti che si vedrà condannata dal giudice al pagamento di tutte le spese processuali. Questo quand'anche si trattasse della parte che ha vinto la causa.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi loro a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda e l'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Armando Biasi